

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l'importo recuperando ascende ancora all'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10/02/2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Si precisa che la Decisione informale di ricorrere alla Corte UE, ex art. 260 TFUE, è stata sospesa dalla Commissione il 10/12/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. La probabilità di un simmetrico impatto negativo, ove il prolungato differimento del recupero degli aiuti provochi una sentenza della Corte di Giustizia UE (con annesse sanzioni pecuniarie), sembra al momento allontanata dal fatto che la Commissione ha, anche se per il momento, “sospeso” la decisione di adire la Corte UE ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202** – ex art. 260 del TFUE

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.**Violazione**

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli “aiuti di Stato” concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsì in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2015 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 28 mln in conto capitale e a circa € 71 mln di interessi.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2015 la Corte UE ha condannato l'Italia, per inadempimento agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla UE in relazione alla presente procedura, al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria “una tantum”; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel “pieno” recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato – già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari “evasori fiscali”, per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione della sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinché l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2027	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2016/2027 — ex art. 258 del TFUE**

“Mancata trasmissione del programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia disatteso gli obblighi derivanti dall’art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, la quale istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l’art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato dell’Unione europea di adottare un “quadro nazionale”, il quale contenga, tra l’altro, un “programma nazionale”. Quest’ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell’art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione, così come deve esserlo ogni sua successiva notifica. Il sopra menzionato art. 15, poi, stabilisce, al paragrafo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto “programma nazionale”, per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 4 novembre 2015, la Commissione — constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana notificasse alla Commissione stessa il primo “programma nazionale” — chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l’ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 2 febbraio 2016, di avere già portato a termine i lavori tecnici preliminari all’adozione del programma (svolti dai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22 febbraio 2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato “programma nazionale”. In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto “programma”, ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il “programma nazionale” — il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di governo — sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23 febbraio 2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo “status” (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. Poiché, sino alla data della presente messa in mora (12 maggio 2016), nessuna risposta è pervenuta al riguardo da parte delle Istituzioni italiane, la Commissione ritiene che l’Italia non abbia dato adempimento all’obbligo di notifica sancito dal sopra menzionato art. 15, par. 4, della Direttiva 2011/70/Euratom.

Stato della Procedura

Il 12 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2014/2286** — ex art. 258 del TFUE

"Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea lamenta la violazione di alcune norme delle Direttive n.ri 2009/72/CE e 2009/73/CE (inerenti, rispettivamente, al mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e costituenti il c.d. "terzo pacchetto energia"), nonché dei Regolamenti n.ri 714/2009 e 715/2009 (sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri sia dell'energia elettrica sia del gas naturale). Infatti, alcune disposizioni della legislazione italiana contrasterebbero con le succitate norme UE. In primo luogo: l'art. 36, co. 1, del D. Lgs. n. 93/2011 istituisce in Italia un unico "gestore del sistema di trasmissione" (GST), individuato nella società concessionaria "Terna". Questa, ai sensi dell'art. 3, lett. b), punto ii), del Decreto 22/06/1999, è quindi competente, in esclusiva, anche per gli interconnettori con altri Stati UE (in quanto gli stessi rappresentano articolazioni del predetto "sistema di trasmissione"). Tale situazione contrasterebbe con l'art. 10 della Dir. 2009/72/CE, che non pone limiti al numero dei GST presenti in ciascuno Stato UE, purché in possesso dei requisiti necessari. Oltre che con il predetto art. 10, il monopolio esercitato da Terna contrasterebbe con lo scopo generale della citata Dir. 2009/72/CE, che è quello di aprire i singoli mercati nazionali del gas e dell'energia elettrica alla concorrenza interna ed esterna. Peraltro, ne risulterebbe violati anche l'art. 49 TFUE sul riconoscimento della "libertà di stabilimento" delle imprese - in quanto tale monopolio impedirebbe ad altri imprenditori, italiani e transfrontalieri, di istituire in Italia analoghe imprese "di gestione" - e l'art. 63 TFUE sulla "libera circolazione dei capitali", in quanto la costituzione di "interconnettori" dell'energia elettrica rappresenta, sotto un certo profilo, anche una forma di investimento di capitali. In secondo luogo, la Commissione lamenta la non sufficiente autonomia dell'Autorità cui compete la "regolamentazione" dei mercati in oggetto. L'organizzazione di tale ANR (Autorità Nazionale di Regolamentazione), infatti, sarebbe improntata, in Italia, al modello disegnato dal "secondo" pacchetto energia, il quale è stato tuttavia superato dal "terzo" "pacchetto energia", cioè dalle Dir. 2009/72/CE e 2009/73/CE di cui si tratta. Infatti, l'art. 35, par. 4 e 5 della Dir. 2009/72/CE, nonché l'art. 39, par. 4 e 5 della Dir. 2009/73/CE, potenziano i requisiti di autonomia richiesti alla succitata ANR. Inoltre, l'art. 41, par. 6, lett. b), della Dir. 2009/73/CE attribuisce ad essa ANR la definizione dei termini e delle condizioni che i Gestori debbono osservare in relazione ai "servizi di bilanciamento" nel settore del gas: tale compito deve essere esercitata dall'ANR in autonomia rispetto a qualsiasi soggetto pubblico o privato (art. 39, par. 4, lett. b, della Dir. 2009/73/CE). Per converso, in Italia l'ANR è deputata - dall'art. 32, co. 1°, del D. Lgs 93/2011 - a disciplinare il bilanciamento "sulla base degli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico", risultando pertanto soggetta ad indebite interferenze governative. Nel settore dell'energia elettrica, poi, l'"assegnazione delle capacità" è attribuita al Ministro dello Sviluppo economico (art. 37, co. 3°, del D. Lgs 93/2011), laddove dovrebbe essere prerogativa della relativa ANR.

Stato della Procedura

Il 2/03/15 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, è stato introdotto l'art. 26 della Legge europea 2014 (Legge 29/07/15, n. 115).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2016/0106	Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	PM	Sì	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2016/0106 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell’ordinamento italiano, la Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell’8 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Ai sensi dell’art. 2 di essa Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Tali misure debbono essere comunicate immediatamente alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2016 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/86/UE mediante l’art. 26 della Legge 7 luglio 2016 n. 122 “Legge europea 2015-2016”. Si precisa che in data 8 dicembre 2016 la procedura in questione è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE**

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 49 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", mentre l'art. 49 conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di stabilire una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U., come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 3% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E' evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo rispetto all'italiano migrante all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, — considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di "stabilimento" (sic!) — la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della "libertà di stabilimento" di cui all'art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori "interni" a tale Stato e per quelli "transfrontalieri". L'Italia, tuttavia, ha rilevato che i succitati principi egualitari operano solo in rapporto a fattispecie "oggettivamente comparabili" e non, come nel caso concreto, a situazioni le quali, per le considerazioni sopra svolte, appaiono assolutamente eterogenee.

Stato della Procedura

Il 9 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell'ambito dei beneficiari dell'agevolazione sull'imposta di registro al 2% per l'acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE***"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE"*.**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la Dir.va 2006/112/CE, che impone l'IVA a tutti gli operatori economici cedenti un "bene" o eroganti un "servizio" dietro corrispettivo. Gli stessi, tuttavia, aumentando dell'importo dell'IVA il prezzo del bene o del servizio, la "scaricano" di fatto sul cessionario del bene/destinatario del servizio. Si supponga che anche questi ultimi, a loro volta, cedano beni o prestino servizi dietro corrispettivo: per questo, essi risultano gravati di un proprio debito IVA. Se, poi, utilizzano i beni e/o i servizi, che hanno acquistato a monte, in funzione della propria attività di cessione beni o prestazione di servizi, possono "detrarre", dal proprio debito IVA, l'IVA stessa "scaricata" dal soggetto da cui hanno acquistato i medesimi beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA "a credito"). Ove detta IVA "a credito" sia superiore all'IVA a debito, l'art. 183 della succitata Dir. 2006/112/CE consente al contribuente, se non sceglie di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, di ottenerne il "rimborso". Sul punto, la Corte di Giustizia ha stabilito che tutti i titolari di "IVA a credito" hanno diritto ad ottenerne il rimborso non oltre il termine di 3 mesi. Per questo, la Commissione ha contestato gli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, che attribuiscono il diritto, ad ottenere tale rimborso entro il tassativo termine trimestrale, solo ed esclusivamente ai contribuenti prestanti cauzione in titoli di Stato o fideiussione triennale (a garanzia dell'eventuale restituzione dei rimborsi), ovvero siano "virtuosi", cioè muniti di requisiti specifici.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l'art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato novellato l'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972. E' stata altresì predisposta una bozza di norma con la quale si prevede di attribuire, ai contribuenti tenuti a prestare una cauzione o una fideiussione a garanzia dell'eventuale restituzione del rimborso IVA, un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie. Si prevede di fissare un tale indennizzo allo 0,15% dell'importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. Al fine di una stima prudenziale dell'indennizzo proposto, pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia, di cui all'art. 38 bis del Decreto IVA, sono stati presi in considerazione i quadri VX e VY della dichiarazione IVA (quadro in cui si chiede il rimborso), sono stati esclusi i contribuenti virtuosi (i quali non devono prestare garanzia) e selezionati quelli che hanno chiesto rimborsi per un valore superiore ad € 15.000 (valore oltre il quale è necessario prestare la garanzia). Sono risultati 9.073 contribuenti che hanno richiesto rimborsi per un totale di 4.029.174.518 Euro. Considerando che la polizza fideiussoria, richiesta dall'Amministrazione finanziaria, deve coprire solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, si è assunto che il valore massimo delle fideiussioni sia pari al 90% dei crediti richiesti. Il costo totale dell'indennizzo, pertanto, è valutabile in circa 2,7 milioni di Euro per ciascun anno di garanzia.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE**

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L'11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano eseguiti nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l'istruttoria, eseguita al riguardo dall'Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 28 aprile 2016 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 5 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l’art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.